



Decreto Dirigenziale n. 165 del 22/07/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N. 854/2004 DEL 29 APRILE 2004 ALLEGATO II - CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RACCOLTA PER IL CONSUMO UMANO DEGLI SPECCHI D'ACQUA SEDE DI BANCHI NATURALI DI TELLINE (*DONAX TRUNCULUS*) CANNOLICCHI (*ENSIS MINOR* E *SOLEN MARGINATUS*), DI LUPINI (*CHAMELEA GALLINA*) E DI CUORI (*CARDIUM EDULE*) SITI NEL COMUNE DI MONDRAGONE (CE).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Regolamento CE n° 852/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- la Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE n°853/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n°854/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento CE n° 2073 del 15 novembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la determinazione di escherichia coli e di salmonella;
- il Regolamento CE n° 2074 del 5 dicembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la ricerca delle biotossine marine;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 reca norme in materia ambientale;
- il Regolamento CE 1881 del 19 dicembre 2006 e succ. modifiche, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari;
- la legge 26 febbraio 2010 n. 25 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- con delibera n°229 del 31 maggio 2011 la Giunta Regionale della Campania ha recepito l'intesa dell'8 luglio 2010 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";
- con delibera n. 377 del 4 agosto 2011 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2011 - 2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale, che include il Piano di monitoraggio nelle zone di produzione e nelle zone di stabulazione dei molluschi bivalvi, con le istruzioni operative da adottare in fase di classificazione e riclassificazione degli specchi d'acqua;
- con decreto dirigenziale n. 42/2013, sono state approvate le istruzioni operative per lo svolgimento e le attività previste dal P.R.I.;
- con decreto dirigenziale n. 217/2013 sono state approvate le modifiche alle istruzioni operative del "Piano di monitoraggio nelle zone di produzione e nelle zone di stabulazione dei molluschi bivalvi";
- con delibera n. 617 del 2 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato (P.R.I.) per il quadriennio 2015/2018;
- con decreto dirigenziale n°9 del 24/02/2011 dell'ex Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti ed Opere Marittime sono stati individuati i punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;

TENUTO CONTO che

- l'allegato II, Capitolo II, punto A.6 del Regolamento CE 854/2004 e s.m.i. stabilisce che, preliminarmente alla classificazione delle zone di produzione, l'autorità competente deve effettuare una specifica indagine sanitaria in relazione a:
 - a) fonti di contaminazione prossime alle zone di produzione;
 - b) quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico;
 - c) caratteristiche della circolazione in funzione dell'andamento delle correnti, della batimetria e del ciclo delle maree;

PRESO ATTO

- della nota n. 42125/2015 del 6/7/2015 con la quale l'ARPAC ha descritto le fonti di contaminazione prossime agli specchi d'acqua da classificare;
- della nota n. 137514/VET C del 20/05/2016 con la quale l'ASL Caserta, effettuati i dovuti accertamenti e valutato l'esito delle analisi sui campioni di telline (*Donax trunculus*), canalicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*), di lupini (*Chamelea gallina*) e di cuori (*Cardium edule*) prelevati alla batimetria propria della specie, ha comunicato, attraverso la relazione relativa alla "sorveglianza sanitaria" redatta ai sensi del Regolamento CE 854/2004, il proprio parere sulla classificazione della zona di produzione prospiciente il Comune di Mondragone (CE) per la raccolta delle summenzionate specie;
- che attraverso la citata relazione relativa alla "sorveglianza sanitaria" l'ASL Caserta comunica che gli specchi d'acqua sedi di banchi naturali di molluschi bivalvi da classificare nel Comune di Mondragone (CE) sono in località Levagnole:
 1. tratto Nord, area di costa compresa tra il confine sud del Comune di Sessa Aurunca (località Levagnole) e fino a 500 m a nord dell'alveo del canale di scolo delle acque piovane denominato Treppete;
 2. tratto Sud, area di costa a partire da 500 m dall'alveo del canale di scolo delle acque piovane denominato Fiumarelle, fino a 500 m dalla riva destra del Fiume Savone, contraddistinte dalle seguenti coordinate geografiche:

Mondragone Loc. Levagnole CUN 1500004					
	Formato Sessagesimale			Formato Decimale	
<u>Levagnole I (Nord)</u>	Lat	Long		Lat	Long
T58a punto terra Levagnole	41° 8' 26.76"	13° 51' 7 .69"	T58a	41.1407667	13.8521361
L59a punto mare Levagnole	41° 8' 23.02"	13° 51' 0. 61"	L59a	41.1397278	13.8501694
T61 punto terra Treppete	41° 7' 56.30"	13° 51' 34 .24"	T61	41.1323056	13.8595111
L60 punto mare Treppete	41° 7' 49.83"	13° 51' 24.2 6"	L60	41.1305083	13.8567389
	Formato Sessagesimale			Formato Decimale	
<u>Levagnole II (Sud)</u>	Lat	Long		Lat	Long
T63 punto terra Fiumarelle	41° 6' 55.29"	13° 52' 23.20"	T63	41.1153583	13.8731111
L53 punto mare Fiumarelle	41° 6' 51.85"	13° 52' 13 .24"	L53	41.1144028	13.8703444
T64 punto terra Savone	41° 6' 15.32"	13° 52' 58.56"	T64	41.1042556	13.8829333
L64 punto mare Savone	41° 6' 9.84"	13° 52' 50.17"	L 64	41.1027333	13.8806028

- che nella Banca Dati Nazionale (BDN) allo specchio d'acqua con sede nel Comune di Mondragone (CE) Località Levagnole (tratto Nord e tratto Sud) è assegnato il C.U.N. (Codice Univoco Nazionale) 1500004;

RITENUTO OPPORTUNO

- classificare, ai fini della raccolta per il consumo umano, lo specchio d'acqua sede di banchi naturali di telline *Donax trunculus*), cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*), di lupini (*Chamelea gallina*) e di cuori (*Cardium edule*);
- disporre che il Consorzio di Gestione dei Molluschi (Co.Ge.Mo.) fornisca mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L. Caserta;

VISTO

- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- l'art.6, comma 1, del citato Regolamento;
- la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 9.8.2012;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10;

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

- di classificare

Classe B

ai fini della raccolta per il consumo umano di **telline (*Donax trunculus*)**, di **cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*)**, di **lupini (*Chamelea gallina*)** e di **cuori (*Cardium edule*)**

lo specchio acqueo sede di banchi naturali di molluschi bivalvi antistante il Comune di Mondragone (CE) località Levagnole, alla batimetria naturale di ciascuna specie, C.U.N. 1500004, identificato dalle seguenti coordinate geografiche riportate nella planimetria allegata, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. tratto Nord, area di costa compresa tra il confine sud del Comune di Sessa Aurunca (località Le Vagnole) e fino a 500 m a nord dell'alveo del canale di scolo delle acque piovane denominato Treppete;
2. tratto Sud, area di costa a partire da 500 m dall'alveo del canale di scolo delle acque piovane denominato Fiumarelle, fino a 500 m dalla riva destra del Fiume Savone.

Mondragone Loc. Levagnole CUN 1500004					
	Formato Sessagesimale			Formato Decimale	
Levagnole I (Nord)	Lat	Long		Lat	Long
T58a punto terra Levagnole	41° 8' 26.76"	13° 51' 7.69"	T58a	41.1407667	13.8521361
L59a punto mare Levagnole	41° 8' 23.02"	13° 51' 0.61"	L59a	41.1397278	13.8501694

T61 punto terra Treppete	41° 7' 56.30"	13° 51' 34 .24"	T61	41.1323056	13.8595111
L60 punto mare Treppete	41° 7' 49.83"	13° 51' 24.2 6"	L60	41.1305083	13.8567389
	Formato Sessagesimale			Formato Decimale	
<u>Levagnole II (Sud)</u>	Lat	Long		Lat	Long
T63 punto terra Fiumarelle	41° 6' 55.29"	13° 52' 23.20"	T63	41.1153583	13.8731111
L53 punto mare Fiumarelle	41° 6' 51.85"	13° 52' 13 .24"	L53	41.1144028	13.8703444
T64 punto terra Savone	41° 6' 15.32"	13° 52' 58.56"	T64	41.1042556	13.8829333
L64 punto mare Savone	41° 6' 9.84"	13° 52' 50.17"	L 64	41.1027333	13.8806028

- di stabilire che la classificazione formalizzata con il presente decreto ha durata triennale e che sarà rinnovata secondo le modalità stabilite dalla citata delibera di Giunta Regionale n° 229 del 31/5/2011e s.m.ed i.;
- di stabilire che il prodotto raccolto sarà sbarcato, salvo casi di condizioni meteo-marine sfavorevoli, presso i punti di sbarco identificati ed elencati nel decreto dirigenziale n. 9 del 24/02/2011 dell'ex A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, e disciplinati;
- di incaricare il Co.Ge.Mo. di fornire i mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L.;
- di inviare il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Caserta, al Comune di Mondragone (CE), alla Direzione Marittima di Napoli, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, all'A.R.P.A.C., al Co.Ge.Mo., all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente dell'U.O.D.
dott. Paolo Sarnelli